

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO PROVINCIA DI PERUGIA

Racc. n. Rep. A.P.

“PROGETTI SPERIMENTALI DI TRASPORTO SOCIALE E PROSSIMITA’ RIVOLTI A CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE DELL ‘ UFFICIO DELLA CITTADINANZA CHE SI VERSANO IN SITUAZIONI DI FRAGILITA’ SOCIALE E/O DISABILITA’/INVALIDITA’ CIVILE (ADULTI, MINORI, ANZIANI)” validità un’annualità dalla data della stipula

L’anno 2025 il giorno ... del mese di in Castiglione del Lago nella civica residenza,

TRA

Comune di Castiglione del Lago con sede in Castiglione del Lago, Piazza Gramsci, n. 1, (C.F. e P. IVA 00366960540), che per l'occasione assume la figura di Ente comodante, rappresentato dalla dr.ssa EMANUELA BISOGNO, nata a Città della Pieve (PG) il 30.5.1980, Responsabile dell’Area Politiche Sociali del Comune di Castiglione del Lago, ivi domiciliata per la carica presso la residenza municipale, la quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Castiglione del Lago, a ciò legittimata in virtù del Decreto Sindacale del 31/01/2025 num. 6 con cui è stato individuato il Funzionario Responsabile dell’Area Politiche Sociali fino al 31.12.2025 ai sensi degli Artt. 50 e 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 - autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto;

E

, rappresentata da il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di dell'Associazione

PREMESSO CHE:

Che il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

Che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;

Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a

contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

I requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro);

- il possesso di requisiti di moralità professionale;

- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento

all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari
(articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Ulteriori requisiti:

- insussistenza di una delle clausole di esclusione previste dagli artt. 94-95 D. Lgs 36/2023;
- avere un'esperienza di almeno dodici mesi con riferimento all'ambito d'intervento, ovvero prossimità e trasporto sociale o ambiti analoghi;
- avere previsto nel proprio statuto le attività oggetto di convenzione;
- essere in grado di garantire l'attività con continuità per tutta la durata del periodo richiesto;
- essere nelle condizioni di garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in ragione della disponibilità di volontari in possesso di titolo di guida adeguato;
- garantire la libertà di accesso e il rispetto della dignità della persona;
- osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie degli autoveicoli di proprietà e Responsabilità civile per gli infortuni e i danni che possono derivare durante l'espletamento delle attività oggetto di convenzione, anche nei confronti di terzi, esonerando il Comune di Castiglione del Lago da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivate per danni alle persone, alle strutture, alle cose a seguito delle attività oggetto della Convenzione; 5) avere previsto nel proprio statuto l'attività di trasporto sociale;
- applicare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, "Codice del Terzo settore";

- di possedere i requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine, ai sensi dell'Art. 56 comma 3 del D.Lgs 117/2017;
- di osservare, nei confronti dell'eventuale personale dipendente tutte le disposizioni di legge relativamente agli aspetti assicurativi, previdenziali, fiscali e retributivi previsti in materia di diritto del lavoro;
- di rispettare le norme che tutelano la privacy delle persone, garantendo il corretto trattamento ed archiviazione dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs 101/2018 e dal GDPR 2016/679 e di accettare la nomina a titolare esterno al trattamento dati in caso di accoglimento della proposta progettuale;

PREMESSO INFINE CHE:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con Deliberazione n. 62 del 04.03.2025 della Giunta Municipale è stato dato mandato all'Area Politiche Sociali di avviare la procedura comparativa riservata ad organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale per la realizzazione degli interventi previsti dal presente atto;

- con Determinazione è stata approvato l'avviso ed è stato dato l'avvio alla procedura selettiva per individuare l'ETS con cui stipulare la presente convenzione;
- dal giorno al giorno è stato pertanto pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Castiglione del Lago, uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;
- Richiamata la Determinazione n..... in
- Richiamata infine la Determinazione n. Del con la quale è stato individuato il soggetto con il quale stipulare la presente Convenzione;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione denominata per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2 della presente convenzione;
- l'Associazione è regolarmente iscritta al n° Del RUNTS a far data dal..... e può fornire l'attività volontaria dei propri soci;
- l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Amministrazione, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini;
- è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività promosse dall'ente pubblico come bene comune;

- si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SE-
GUE:**

ART.1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti inte-
granti e sostanziali della presente convenzione

ART. 2 – Oggetto

1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le
modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione.

La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito
elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

La convenzione prevede lo svolgimento del servizio di trasporto rivolto a cit-
tadini in carico al servizio sociale dell'Ufficio della Cittadinanza del Comune
di Castiglione del Lago.

Il Servizio di trasporto sociale è volto a favorire la mobilità delle persone
negli spostamenti al fine di consentire loro il soddisfacimento di bisogni e
necessità quotidiane che diversamente non troverebbero adeguate risposte as-
sistenziali (es. recarsi presso uffici e servizi, strutture socio-assistenziali e sa-
nitarie, esercizi commerciali, luoghi socio-ricreativi, etc...).

I trasporti sono effettuati sia entro il territorio comunale che, al bisogno, oltre
lo stesso e tutti possono essere attivati solo su segnalazione da parte dell'Uf-
ficio della Cittadinanza del Comune di Castiglione del Lago previa formale
richiesta da parte del cittadino o da suo legale rappresentante.

I progetti di prossimità prevedono invece che i volontari, sempre su segnalazione ed esplicita richiesta delle Assistenti Sociali dell'Ufficio della Cittadinanza, svolgano attività di supporto "leggero" nei confronti di persone con rete sociale inadeguata e/o in condizioni di fragilità e marginalità. Le attività di supporto "leggero" possono essere individuate in attività di monitoraggio (in presenza e/o telefonico), compagnia non sistematizzata a domicilio, disbrigo di semplici pratiche burocratiche, accompagnamenti, acquisto di generi alimentari, e/o medicinali, che per la natura episodica e "leggera", non necessitano di un intervento domiciliare strutturato, ovvero in supporto ad eventuali altri servizi già autorizzati.

ART. 3 – Beneficiari del servizio

I beneficiari del servizio sono individuati dalle Assistenti Sociali dell'Ufficio della cittadinanza tra:

- ADULTI, ANZIANI in situazione di fragilità sociale, privi o carenti di una rete familiare/sociale di supporto e/o in condizione di disabilità/invalidità;
- MINORI IN ETA' PRESCOLARE E SCOLARE: (ad integrazione del servizio effettuato attraverso il servizio di trasporto scolastico del comune). Servizio rivolto ai minori disabili (dai 3 anni in poi) che frequentano le scuole del territorio comunale, o anche al di fuori dello stesso, la cui gravità o situazione particolare non ne permette il trasporto con il normale servizio di trasporto scolastico.

A riguardo si precisa quanto segue:

1. Il servizio può essere attivato per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità psichica e/o fisica così come previsto dalla L.

104/1992. La medesima legge prevede il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso professionale e viceversa.

2. Il servizio potrà essere garantito anche per il raggiungimento di presidi sanitari o riabilitativi. Occorre, pertanto, avvalersi di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche personalizzato.

Il Soggetto gestore dovrà effettuare il trasporto secondo le indicazioni del Servizio Sociale Ufficio della Cittadinanza.

Non saranno rimborsati servizi non concordati e richiesti espressamente dalle Assistenti Sociali.

Il servizio di trasporto sociale dovrà essere garantito dal lunedì al sabato e assicurato nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 20:00. In questo lasso di tempo il soggetto gestore ha facoltà di organizzare i percorsi e dunque gli orari di servizio in maniera flessibile, sulla base delle esigenze delle persone. L'arco temporale (7:00–20:00), si potrà modificare per esigenze eccezionali con esplicita richiesta motivata dell'utente all'Ufficio della Cittadinanza, che provvederà ad autorizzarla o meno secondo le proprie valutazioni del caso.

Per le persone con difficoltà di deambulazione dovrà essere disponibile un automezzo senza barriere, dotato di sollevatore per carrozzina.

I cittadini minori di età dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da un genitore o da persona adulta dallo stesso delegata.

Per i cittadini con disabilità, con difficoltà di deambulazione o particolari fragilità che non possono essere accompagnati durante il tragitto da persona adulta di loro conoscenza e fiducia, dovrà essere assicurata la presenza obbligatoria di altro volontario diverso dall'autista.

Per quanto attiene ai progetti di prossimità sociale, essi saranno costruiti in

maniera individualizzata dal personale dell'Area Politiche Sociali, sulle esigenze dei beneficiari, non potranno comunque essere svolti in orari diversi dalle fasce sopra richiamate.

ART. 4 – Oneri a carico dell'Associazione

Sono a carico dell'Associazione:

- La messa a disposizione degli automezzi necessari per l'espletamento delle attività richieste;
- Le spese relative alla fornitura di carburante, bolli, assicurazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e lavaggio degli automezzi utilizzati per i servizi di cui al presente capitolato;
- Le spese per permessi di eventuali accessi in Zona a Traffico Limitato;
- La messa a disposizione del personale volontario idoneo rispetto alle diverse mansioni previste dai servizi affidati, opportunamente formato e munito di patente di guida, in numero sufficiente per garantire la funzionalità del servizio;
- La presenza di accompagnatori ogni qual volta venga richiesta dalla tipologia del servizio e/o dalla condizione del trasportato;
- L'individuazione di un Coordinatore Operativo Responsabile per i servizi affidati, che sia da riferimento per il Servizio Sociale Comunale;
- La programmazione dei percorsi e la redazione dei fogli giornalieri di viaggio sulla base delle prenotazioni ricevute e, per il trasporto scolastico, sulla base degli alunni disabili trasportati;

• La messa a disposizione di almeno un telefono cellulare per ogni auto-mezzo al fine di facilitare le comunicazioni sia con il preposto ufficio comunale che con le persone e/o familiari ed assunzione in carico delle relative spese;

• La rendicontazione dei servizi e degli interventi effettuati.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire, per quanto possibile, la continuità di impiego di autisti e accompagnatori, al fine di favorire buone relazioni con i fruitori del servizio e rappresentare per essi uno stabile punto di riferimento.

Art. 5 - Rimborsi delle spese

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle Organizzazioni ed alle Associazioni di Volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate:

- Carburante e affini;
- Spese per trasporto pubblico;
- Rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Assicurazioni degli automezzi dedicati ai progetti e ai servizi di cui alla presente convenzione;
- Dispositivi di protezione individuale in dotazione ai volontari;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;

- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;

Tutte le spese oggettivamente non documentabili, potranno essere rimborsate secondo le disposizioni del comma 4 dell'art. 17 del Codice.

2. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al Comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi effettivamente svolti, redatta e sottoscritta dal Presidente dell'Associazione. Dovranno inoltre essere documentati su apposita scheda, controfirmata dal beneficiario tutti i trasporti effettuati e tale scheda dovrà essere allegata alla relazione consuntiva. Il pagamento del rimborso verrà effettuato dal Comune in due rate.

3. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

Art. 6 – Compiti dei volontari e degli addetti alle attività

Gli autisti e gli accompagnatori sono tenuti a:

- Far salire e scendere le persone nel punto indicato dal programma di viaggio, nel rispetto delle norme del Codice della Strada; rimane a carico della famiglia ogni responsabilità inerente l'attesa dell'automezzo e il ritorno a domicilio, dopo la discesa, in particolare nel caso di trasporto di pazienti affetti da patologie invalidanti e/o minori;

• Non lasciare soli, all'arrivo a destinazione, per nessuna causa o circostanza, le persone, soprattutto nel caso di soggetti affetti da patologie invalidanti e minori, ed accertarsi che le stesse entrino nella struttura e/o edificio di destinazione o vi sia presente idoneo personale addetto ad accoglierle. Se, per qualsiasi motivo, l'apertura della struttura dovesse subire ritardi, i volontari sono tenuti alla sorveglianza delle persone sopra descritte fino all'apertura della stessa;

• Rispettare gli orari d'arrivo e di ritiro dalla struttura. Qualora la struttura, per motivi improrogabili, fosse impossibilitata al rispetto dei consueti orari di funzionamento, i volontari devono comunque garantire l'arrivo e/o il ritiro dalla struttura negli orari prefissati.

• Rispettare l'orario di consegna delle persone alle famiglie secondo quanto indicato nel piano di trasporto, se non diversamente concordato con la famiglia stessa;

• riferire sia al Servizio Sociale eventuali problematiche afferenti ai servizi svolti affinché si possa concordare congiuntamente, sentite le famiglie dei soggetti interessati, le azioni da adottare per la risoluzione delle stesse;

• Concordare con il Servizio Sociale eventuali comunicazioni alle famiglie che, in nessun caso, devono essere lasciate alla sola discrezionalità dell'autista e/o accompagnatore.

Gli autisti, inoltre, hanno la responsabilità civile e penale sulle persone trasportate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso dell'attività l'andamento dei servizi, e di procedere alla eventuale risoluzione del rapporto

convenzionato in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.

Art. 7 – Durata

La convenzione ha validità di un anno dalla data della stipula ovvero dal...
al....

Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Importo della convenzione

L'Amministrazione si impegna ad erogare all'associazione un rimborso spese massimo di € 11.000,00 per l'intero periodo.

Il suddetto importo sarà liquidato dietro presentazione di note riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal presidente dell'Associazione e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/2017 (vedasi art.5).

Art. 9 – Organizzazione del Servizio

Tutto il personale volontario impegnato nel servizio risponde unicamente all'Associazione alla quale fanno carico quindi i relativi oneri assistenziali ed assicurativi in base alle normative vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale addetto qualora si ravvisino gravi inadempienze che rendano insoddisfacente il servizio, e l'Associazione è tenuta a provvedere nell'immediato.

L'Associazione provvede alla stipula di adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile contro terzi, compreso quella per tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia.

Art. 10 - Modalità di accesso al servizio

I destinatari indicati all'art. 2 devono inoltrare la richiesta di utilizzo del servizio all'Area Politiche Sociali – Ufficio della Cittadinanza.

L'Ufficio della Cittadinanza, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente e laddove sia necessario alla realizzazione del progetto, provvede ad inoltrare richiesta all'Associazione tramite il seguente indirizzo:

.....L'Area Politiche Sociali – Ufficio della Cittadinanza - fornirà all'Associazione l'elenco dei beneficiari dei servizi per ogni annualità di competenza indicando il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, il riferimento telefonico, la destinazione e gli orari da rispettare per ciascuno di essi.

La Responsabile dell'Area curerà il continuo aggiornamento dell'elenco delle persone e alla stessa, l'Associazione dovrà rivolgersi per farsi autorizzare ogni variazione concernente il servizio. Il numero dei beneficiari dei Servizi oggetto della presente convenzione, stimato sulla base dei servizi continuativi e/o straordinari necessari, sarà nei limiti delle risorse economiche messe a disposizione, previa verifica con l'Associazione, circa la fattibilità degli stessi, senza che ogni nuova segnalazione in aumento comporti modifiche al contributo stabilito nella presente Convenzione.

In particolare, ogni nuovo servizio richiesto, sarà avviato a seguito di accordo scritto tra le parti, da manifestarsi sotto forma di visto/nulla-osta che il Responsabile dell'Associazione dovrà apporre, entro 24 ore dalla richiesta, sul progetto di trasporto redatto dal servizio sociale professionale.

Il Comune dovrà comunicare all'Associazione i servizi di nuova attivazione o le variazioni almeno 2 giorni prima dell'avvio degli stessi, salvo necessità sociali e/o sanitarie espressamente motivate.

Il Comune, attraverso l'Ufficio di Cittadinanza, effettuerà verifiche periodiche sull'andamento dei servizi.

Nel caso di interruzione del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione all'Area Politiche Sociali, nonché alla famiglia ed al personale del luogo di destinazione.

Art. 11 – Modalità di svolgimento del servizio

I servizi di norma verranno espletati tutti i giorni lavorativi esclusa la domenica. E' stabilito l'arco orario dalle ore 7 alle ore 20.00, con un numero di automezzi necessari per lo svolgimento dei servizi previsti. Qualsiasi nuovo servizio dovrà essere concordato preventivamente con le modalità di cui all'art. 9.

Art. 12 – Pagamenti

Tutti i pagamenti a favore dell'Associazione devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3

L.13.08.2010, n.136. Codice IBAN.....

L'Associazione si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati all'Amministrazione Comunale di Castiglione del Lago, Area Politiche Sociali.

Tutti i movimenti relativi al presente saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art.3 della Legge 136/2010 s.m.i., saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

L'Associazione assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i..

L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i..

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.

Il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento all'Associazione contraente l'incarico di cui al presente atto per gravi e reiterati inadempimenti, con preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R. In tal caso il contributo sarà percentualmente rideterminato.

Art. 13 – Referenti e note conclusive

Per lo snellimento delle comunicazioni in relazione allo svolgimento delle attività della presente convenzione le parti individuano un referente, dandone formale comunicazione successivamente alla stipula della presente.

La presente convenzione non prevede rinnovo, ma solo la possibilità di una breve proroga qualora necessario a giudizio dell'Amministrazione.

Art. 14 – Riservatezza dei dati – Informativa ex art. 13 del Regolamento

U.E. 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il Comune informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per la gestione delle procedure e delle attività conseguenti alla stipulazione, nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali in materia.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO - Ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679 Titolare è il Comune di Castiglione del Lago in persona del legale rappresentante pro-tempore Matteo Burico.

Il Comune di Castiglione del Lago, in persona del Sindaco p.t. Matteo Burico in qualità di titolare (con sede in Piazza fra' Gramsci, n.1 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG);

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione del Lago.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Castiglione del Lago ai seguenti recapiti: mail *rdp@comune.castiglione-del-lago.pg.it*

2. NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI – l'aggiudicatario con atto allegato sarà nominato responsabile esterno al trattamento dei dati in ordine ai dati, anche sensibili, che tratterà nell'esecuzione delle prestazioni in favore dei beneficiari finali del servizio

che si intende attivare con la presente convenzione.

Art. 15 – Spese Contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Art. 16 – Controversie

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto le parti fanno speciale riferimento alle disposizioni di legge in materia stabilendo, di comune accordo, che qualsiasi controversia dovesse sorgere nell'applicazione della presente convenzione, sarà decisa dal competente foro di Perugia.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto;

Letto confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) e 11);

L'ASSOCIAZIONE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO